

# COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

89050 Provincia di Reggio Calabria

## ORDINANZA SINDACALE N° 08 DEL 09 aprile 2018

**OGGETTO:** Favismo - Divieto di coltivazione delle FAVE in zone di terreno retrostanti le vie: San Domenico – Fratelli Bandiera – Santa Maria - Pietro Mascagni - C/da Ginestra e Vigne Grandi.

### IL SINDACO

**VISTE** le segnalazioni (prot. n. 452 del 31 gennaio - 1230 del 21 marzo – 1448 del 05 aprile 2018) con allegate relazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera (BIANCHI-MELACRINO-MORELLI di Reggio Calabria) qui presentati da alcuni cittadini, con le quali si segnala che sono stati diagnosticati casi di carenza congenita dell’enzima Glucosio 6 Phosphato De- Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata “FAVISMO”;

**RILEVATO**, quindi che la coltura di fave in prossimità delle abitazioni che i soggetti abitualmente frequentano, costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un’eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

**VISTI** i comportamenti medici da adottare a tutela della salute dei soggetti in argomento, consistenti nel vietare la coltivazione delle fave nei luoghi che abitualmente frequentano e, precisamente in un raggio di 300 metri dalle vie su dette;

**RITENUTO** di dover intervenire, con tutta l’urgenza del caso, a tutela della salute e della vita dei soggetti in argomento, così come sancito dall’art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell’art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

il divieto assoluto della coltivazione delle “FAVE” entro un raggio di metri 300 in linea d’aria delle seguenti Vie: San Domenico - Fratelli Bandiera - Santa Maria - Pietro Mascagni e Contrada Vigne Grandi in Feroleto della Chiesa.

I proprietari dei terreni in prossimità delle aree sopra delimitate dovranno eliminare completamente entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ogni tipo di coltura del legume evidenziato, compresi quelli ad uso ornamentale;

Che Il presente provvedimento avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato successivo atto di revoca della presente Ordinanza;

Che la vendita di fave fresche negli esercizi commerciali sia segnalata con apposizione di cartello posizionato bene in vista su ogni punto vendita, gli itineranti invece in prossimità delle vie precitate dovranno vendere il prodotto in appositi sacchetti chiusi;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga resa nota, agli interessati, nel modo seguente: affissione nei centri abitati interessati, sito internet comunale, affissione nei luoghi pubblici (scuole) e bacheche comunali;

che copia sia trasmessa ai seguenti servizi di competenza: Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASP n. 5 Palmi, Polizia Municipale, Polizia di Stato - di Polistena, Comando Carabinieri - Stazione sede, i quali sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Chiunque non ottemperi alla presente ordinanza incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, e denunciato all'autorità giurisdizionale competente;

Ai sensi dell'art 3 c.4 L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, ovvero si può inoltrare in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.



**IL SINDACO  
(PAPA FRANCESCO)**

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Mayor.